

Spett.le

MINISTERO della SICUREZZA ENERGETICA
DIREZIONE GENERALE e VALUTAZIONI AMBIENTALI
va@PEC.mase.gov.it

e p.c.

Spett.li

COMMISSIONE TECNICA PNRRPNIEC
compniec@pec.mase.gov.it

Oggetto: ID11125: procedura di VIA ai sensi dell'art. 23 del DLgs 152/2006 per
l'impianto agrovoltaico denominato "Solar Energy" di potenza pari a 202,7 MW e relative
opere di connessione alla RTN, da realizzarsi nei comuni di Brindisi e Mesagne.

Proponente: SOLAR ENERGY & PARTNERS Srl. Riscontro parere del Comune di Mesagne prot.
n. 0015319 del 22.04.2024 acquisito dal MASE prot. n. 0075620 del 23.4.2024.

Si allega il documento di riferimento.

Cordiali Saluti

SOLAR ENERGY & PARTNERS

**IMPIANTO AGRIVOLTAICO DENOMINATO "SOLAR ENERGY"
CON POTENZA NOMINALE DI 200 MVA
E POTENZA INSTALLATA DI 202,07 MW_p**

REGIONE PUGLIA

PROVINCIA di BRINDISI

COMUNI di BRINDISI E MESAGNE

OPERE DI CONNESSIONE ALLA RTN NEI COMUNI DI BRINDISI E MESAGNE

PROGETTO DEFINITIVO

Tav.:

Titolo:

s.n.

**Controdeduzioni del Proponente al Parere del
Comune di Mesagne prot. n. 0015319
nell'ambito della Procedura di VIA**

Scala:

Formato Stampa:

Codice Identificatore Elaborato

n.a.

A4

LT0Q7I2_ControdeduzParereComuneMesagne_sn

Progettazione:

Committente:



Dott. Ing. Fabio CALCARELLA

Studio Tecnico Calcarella
Via Vito Mario Stampacchia, 48 - 73100 Lecce
Mob. +39 340 9243575
fabio.calcarella@gmail.com - fabio.calcarella@ingpec.eu



SOLAR ENERGY & PARTNERS S.R.L.

Località: Strizzi, 23 - 72100 Brindisi
P.IVA: 02257280749 - REA: BR-132374
PEC: solareenergypartners@gigapec.it

Data	Motivo della revisione:	Redatto:	Controllato:	Approvato:
Luglio 2024	Prima emissione	STC	FC	SOLAR ENERGY & PARTNERS s.r.l.

PUNTO 1

Dalla lettura dell'elaborato relativo allo Studio di Fattibilità Ambientale sugli impatti cumulativi si ritiene che non si sia tenuto conto della situazione aggiornata sullo stato di realizzazione degli impianti FER sul territorio di Mesagne, che è interessato, anche nelle immediate vicinanze da impianti in fase autorizzativa e alcuni già autorizzati. Allegata planimetria aggiornata del territorio del Comune di Mesagne con la localizzazione degli impianti in istruttoria e già autorizzati.

A. Si impone la preliminare ricostruzione del quadro normativo di riferimento nel quale:

- il DLgs 152/2006 prevede, all'all. VII alla parte II, che il SIA deve contenere *“una descrizione dei probabili impatti ambientali rilevanti del progetto proposto, dovuti, tra l'altro: ... e. al cumulo con gli effetti derivanti da altri progetto esistenti e/o approvati”*;

- il Dm 52/2015 -recante *“linee guida per la verifica di assoggettabilità a VIA dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall'art. 15 del DL 24.6.2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla L. 11.8.2014, n. 116”* ed applicabile ai progetti elencati nell'all. II bis e nell'all. IV alla parte II del DLgs 152/2006 per espressa previsione del suo art. 19, comma 9- prevede che *“il criterio del “cumulo con altri progetti” deve essere considerato in relazione a progetti relativi ad opere o interventi di nuova realizzazione: - appartenenti alla stessa categoria progettuale indicata nell'all. IV alla parte II del DLgs 152/2006; - ricadenti in un ambito territoriale entro il quale non possono essere esclusi impatti cumulati sulle diverse componenti ambientali; - per i quali le caratteristiche progettuali, definite dai parametri dimensionali stabiliti nell'all. IV alla parte II del DLgs 152/2006, sommate a quelle dei progetti nel medesimo ambito territoriale, determinando il superamento della soglia dimensionale fissata nell'all. IV alla parte II del DLgs 152/2006 per la specifica categoria progettuale >>”*.

In riferimento alle previsioni dell'all. VII alla parte II del DLgs 152/2006 è d'uopo rilevare che il CdS IV, con sentenza n. **8235/2023**, ha chiarito che rappresenta un *“errore metodologico ... considerare, ai fini della valutazione degli impatti cumulativi, anche gli impianti in corso di realizzazione mentre l'all. VII al Testo unico dell'ambiente richiede che tale valutazione sia limitata solo ad “altri progetti esistenti e/o approvati”>>* (cfr, anche nn. **8235-8029-8260-8263 del 2023**).

Le previsioni dell'all. VII alla parte II del DLgs 152/2006 sono, del resto, coerenti con i principi di proporzionalità e ragionevolezza, stante la fallacia, dal punto di vista metodologico, di un'analisi che, basandosi su di una valutazione con entità non esistenti, intendesse poi denegare il giudizio di compatibilità ambientale affermando che un progetto è fortemente interferente con interventi *“inesistenti e/o non approvati”*.

In riferimento alle previsioni di cui al Dm 52/2015 è d'uopo rilevare che sono di stretta interpretazione e, quindi, non trovano applicazione in procedimenti diversi da quelli *“per la verifica di assoggettabilità a VIA dei progetti di competenza delle regioni e province autonome”*, in tal senso essendosi chiaramente espresso il MASE in sede di risposta all'interpello n. 78117 del 29.4.2024 rivoltagli dalla Regione Lazio: *“l'operatività dei criteri e delle soglie definiti dal Dm 52/2015 è espressamente riferita ai progetti elencati nell'all. IV alla parte II del DLgs 152/2006 ... non è possibile ... ipotizzare un'applicazione estensiva dei criteri e delle soglie sopra indicati”*.

Peraltro, le previsioni di cui al Dm 52/2015 possono offrire un criterio di interpretazione dell'all'VII alla parte II del DLgs 152/2006 nel quale il *“cumulo con gli effetti derivanti da altri progetti esistenti e/o approvati”* non può che essere valutato avendo riguardo a progetti *“appartenenti alla stessa categoria progettuale”*.

A fronte di tanto, il TAR Puglia, con sentenze della Sezione II di Bari n. **568/2022** e della Sezione II di Lecce nn. **248-1267-1583-1584-1585-1586-1750-1799 del 2022**, confermate dal CdS IV con sentenze nn. **8258-8090-8029-8263-8262-8235-8260-8261 del 2023**, ha affermato: - che *“non si comprende come un impianto che combina produzione di energia elettrica e coltivazione agricola (l'agrivoltaico), possa essere assimilato ad un impianto che produce unicamente energia elettrica (il fotovoltaico), ma che non contribuisce tuttavia -neppure in minima parte- alle ordinarie esigenze dell'agricoltura. All'evidenza, non si tratta di rapporto di genus a species, ma di fenomeni largamente diversi tra loro, nonostante la loro comune base di*

partenza (la produzione di energia elettrica da fonte pulita). E in quanto situazioni non sovrapponibili, non possono essere assimilati quoad effectum. E che l'agrivoltaico, in questi ultimi anni, abbia acquisito una dignità autonoma, emerge dalla legislazione eurolunitaria e nazionale sviluppatasi negli ultimi anni sul tema delle energie rinnovabili".

B. Tanto brevemente premesso, è stata effettuata una analisi puntuale e precisa di quanto riportato nella planimetria del Comune di Mesagne con localizzazione degli impianti in istruttoria ed autorizzati. Dall'analisi si evince quanto di seguito.

1. Nella planimetria sono indicati con il retino giallo gli impianti fotovoltaici autorizzati e/o esistenti. Trattasi esclusivamente di impianti fotovoltaici (e non agrivoltaici).
2. Nella stessa planimetria sono individuati con retini di colore diverso 11 impianti agrivoltaici e fotovoltaici in istruttoria VIA presso il MASE. A seguito di puntuale riscontro sul sito del MASE è stato verificato che **nessuno di questi impianti ha ottenuto la Valutazione di Impatto Ambientale positiva**
3. Nella stessa planimetria sono riportate le posizioni di alcuni aerogeneratori, relativi a diversi progetti, uno dei quali ha ottenuto la VIA positiva.

Applicando al caso in esame i principi desumibili da quanto esposto *sub A*, osserviamo che:

1. Gli impianti *sub 2*, in quanto né esistenti né approvati non costituiscono parametro di valutazione cumulativa del progetto della Solar Energy.
2. Gli impianti *sub 2*, in quanto appartenenti a categoria progettuale diversa da quella del progetto della Solar Energy, non ne costituiscono e non ne costituiscono parametro di valutazioni cumulativa. Ed invero, gli effetti di impatto cumulativo generati dal progetto **agrivoltaico Solar Energy** possono essere verificati solo con riferimento a progetti della stessa categoria ovvero con altri progetti **agrivoltaici**.
3. **Nel merito** possiamo affermare che in termini di utilizzo del territorio l'impianto agrivoltaico Solar Energy (come tutti gli impianti agrivoltaici peraltro), sfrutta al meglio la risorsa terreno coniugando la produzione di energia da fonte rinnovabile con l'attività agricola e pertanto non può essere in alcun modo considerato un cumulo di impatto con gli impianti fotovoltaici seppur vicini. Dal punto di vista paesaggistico è stata prevista un'ampia fascia di mitigazione (ampiezza 10 m) nell'intorno delle aree di impianto, che mitiga (praticamente annulla) la visibilità dell'impianto. A tal proposito, i concetti di visibilità e di impatto visivo non sono tra loro sovrapponibile atteso che ciò che è visibile non è necessariamente foriero di impatto visivo ovvero di impossibilità dell'occhio umano di "sopportarne" l'inserimento in un contesto paesaggistico nel quale, peraltro, le esigenze di salvaguardia ambientale debbono trovare il punto di giusto equilibrio con l'attività antropica insuscettibile di essere preclusa in quanto foriera di trasformazione [CdS IV n. 4566/2014 secondo cui <<la visibilità e co-visibilità è una naturale conseguenza dell'antropizzazione del territorio analogamente ai ponti, alle strade ed alle altre infrastrutture umane. Al di fuori delle ... aree non idonee all'installazione degli impianti eolici la co-visibilità costituisce un impatto sostanzialmente neutro che non può in linea generale essere qualificato in termini di impatto significativamente negativo sull'ambiente. Pertanto si deve negare che, al di fuori dei siti paesaggisticamente sensibili e specificamente individuati come inidonei, si possa far luogo ad arbitrarie valutazioni di compatibilità estetico-paesaggistica sulla base di giudizi meramente estetici, che per loro natura sono "crocianamente" opinabili (basti pensare all'armonia estetica del movimento delle distese di aerogeneratori nel verde delle grandi pianure del Nord Europa). La "visibilità" e la co-visibilità delle torri di aerogenerazione è un fattore comunque ineliminabile in un territorio già ormai totalmente modificato dall'uomo>> e VI n. 3696/2020 secondo cui "il giudizio di compatibilità paesaggistica non può limitarsi a rilevare l'oggettività del novum sul

paesaggio preesistente posto che in tal modo ogni nuova opera, in quanto corpo estraneo rispetto al preesistente quadro paesaggistico, sarebbe di per sé non autorizzabile”)].

Pertanto sia nel merito sia per motivi normativi, sia per motivi di merito si ritiene che in alcun modo possa essere considerato un cumulo di impatti tra l'impianto agrivoltaico in progetto ed i limitrofi impianti fotovoltaici.

D'altra parte è stato verificato che nell'intorno dell'impianto agrivoltaico Solar Energy (in particolare nell'intorno di un chilometro dal perimetro delle aree di progetto) non ci sono altri impianti agrivoltaici in esercizio, autorizzati, o con decreto VIA positivo.

PUNTO 2

Dalla analisi vincolistica introdotta dal PPTR, si rileva in prossimità della localizzazione dell'impianto in progetto la presenza di due immobili di rilevanza paesaggistica che non vengono menzionati nella relazione R28 – Studio di fattibilità ambientale – Impatti cumulativi. In particolare dalla tabella a pagina 7 sulle componenti territoriali presenti nell'area di studio si riporta al punto 5 che per quanto riguarda Torri costiere, castelli e Masserie fortificate non vi sia alcuna componente significativa. Dalla planimetria è evidente che l'impianto circonda ed ingloba Masseria Acquaro e Masseria Strizzi, entrambe situate nella Campagna Brindisina.

Entrambe le Masserie sono qualificate dal PPTR come Ulteriori Contesti Paesaggistici (UCP) delle componenti culturali ed insediative (art. 76 NTA PPTR). Trattasi di testimonianze della stratificazione insediativa in quanto espressione dei caratteri identitari del territorio regionale, e sono classificate come segnalazioni architettoniche.

D'altra parte le due Masserie **non** risultano censite dal MIC quali beni di notevole rilevanza.

Entrambe le Masserie ricadono nel territorio comunale di Brindisi (e non di Mesagne). Non esiste un censimento ed una classificazione di "Masserie Fortificate" nel territorio Brindisino (comunale e provinciale), né le due Masserie sono oggetto di tutele come Masserie Fortificate da parte del D.lgs. 42/2004. Pertanto correttamente nel richiamato elaborato di progetto R28 – Studio di fattibilità ambientale – Impatti cumulativi, non sono state menzionate tra le Masserie fortificate tutelate ex DLgs 42/2004.

Le due Masserie sono state chiaramente indicate ed individuate in diversi elaborati di progetto: pag. 50 della Relazione Paesaggistica, nella tavola tematica (Componenti Culturali ed insediative) delle Tavolette allegate alla Relazione Paesaggistica, nelle Mappe di intervisibilità, e nello Studio di Visibilità.

Entrambe le Masserie appartengono alla famiglia di imprenditori agricoli, proprietaria dei terreni su cui è prevista la realizzazione dell'impianto e che saranno i conduttori della componente agricola dell'impianto agrivoltaico.

Entrambe sono di fatto limitrofe ed inserite nell'ambito di strutture produttive agricole (capannoni, cantina) di recente costruzione. Pertanto fanno parte di contesto paesaggistico sicuramente diverso da quello originario, e pur conservando la loro importanza in termini di testimonianza della stratificazione insediativa sono ormai fuori dal contesto puramente agricolo originario che, costituendo <<un "bene paesaggistico vivo e dinamico", che si modifica per il solo agire delle forze della natura>>, finirebbe per essere addirittura danneggiato dal vincolo stringente che ne impedisse lo sfruttamento con sufficiente redditività anche per il tramite della realizzazione di impianti FER (TAR Lazio Roma IV *quater* n. 1080/2021).

L'area dell'impianto agrivoltaico si mantiene al di fuori dall'area di rispetto di 100 m intorno alle due Masserie sopra richiamate, in ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 76 delle NTA del PPTR. E' stata prevista a progetto un'ampia fascia di mitigazione visiva di ampiezza pari ad almeno 10 m lungo il perimetro dell'impianto, che ne mitiga la visibilità anche da questi immobili (sul punto di rinvia a quanto significato al punto 1).

Di seguito si riportano alcune immagini dello stato attuale delle due Masserie



Masseria Strizzi limitrofa al capannone industriale per la lavorazione del pomodoro



Masseria Acquaro

CONCLUSIONI

Per quanto sopra le osservazioni dell'Ufficio Pianificazione ed Ambiente del Comune di Mesagne, sembrano essere il frutto di una errata percezione degli elaborati di progetto e soprattutto non in linea con i dettami normativi di settore.

Le conclusioni appaiono non supportate da motivazioni tecniche specifiche e si palesano generiche e sicuramente non esaustive.